

Consiglio dell'Ordine di Pisa
PIANO TRIENNALE INTEGRATO
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA

4° aggiornamento

Redatto dall'Avv. Elisa Giraudò (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza)

Adottato con Delibera del Consiglio in data 27.4.2022

[2021- 2023]

Sommario

Introduzione	pag. 3
1. nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	pag. 3
2. disciplina sulla trasparenza. Ambito soggettivo di applicazione e nuovi obblighi (d. lgs. n. 97 del 2016)	pag. 3
3. trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)	pag. 4
Sezione I – Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione	pag. 5
1. premessa introduttiva	pag. 5
2. riferimenti normativi	pag. 8
A) disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi	pag. 8
B) disposizioni relative alla normativa di settore	pag. 9
C) disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione	pag. 10
3. destinatari del piano	pag. 10
4. personale dipendente	pag. 11
5. Individuazione delle Aree di Rischio	pag. 12
6. Monitoraggio	pag. 14

7. Le misure di carattere generale	pag. 14
8. La Formazione e la comunicazione	pag. 15
9. Il codice di comportamento	pag. 16
10. il Whistleblowing	pag. 16
11. Il collegamento con le misure di trasparenza	pag. 17
12. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	pag. 17
Sezione II – Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	pag. 19
1. Premessa	pag. 19
2. Fonti normative	pag. 20
3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza	pag. 20
4. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione responsabile	pag. 21
5. Accesso civico semplice e generalizzato	pag. 21
6. Contenuti in tema di trasparenza	pag. 22

INTRODUZIONE.

Il presente aggiornamento del Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Pisa viene adottato in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il Piano, in coerenza alle previsioni della legge richiamata, risponde all'esigenza di individuare le attività a più elevato rischio corruzione, prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione, definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento, nonché individuare specifici obblighi di trasparenza.

Il presente aggiornamento tiene conto dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale anticorruzione approvato il 21 novembre 2018 (delibera ANAC n. 1074), quale atto di indirizzo e sostegno alle amministrazioni, volto a rafforzare l'attuazione sostanziale della normativa.

1. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

La legge n. 190/2012, come modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016, prevede che "L'organo di indirizzo individua di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività" (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012).

Il PNA 2016, nella parte specificamente dedicata a "Ordini e collegi professionali" (pag. 50), ribadisce che l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

In coerenza alle nuove previsioni normative e agli indirizzi contenuti nel PNA 2016, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, con delibera assunta in data 28.7.2020, in mancanza di personale con ruolo dirigenziale ,ha nominato quale RPCT la Consigliera dell'Ordine Avv. Elisa Giraudò, con specifica attribuzione dei compiti anche in materia di trasparenza, confermando così la scelta di un unico Responsabile in materia di anticorruzione e trasparenza.

2. Disciplina sulla trasparenza. Ambito soggettivo di applicazione e nuovi obblighi (d.lgs. n. 97 del 2016)

Tra gli obiettivi del Piano triennale vi è anche quello di individuare gli obblighi di pubblicazione, in coerenza alla disciplina sulla trasparenza. L'art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016, include espressamente tra i destinatari degli obblighi di

trasparenza "enti pubblici economici e ordini professionali, che risultano così sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. "in quanto compatibile".

In attesa delle Linee Guida per gli Ordini professionali, preannunciate dall'ANAC già nel 2016 ma non ancora adottate, continua a rappresentare punto di riferimento la delibera n. 1310 la quale precisa che, al fine di consentire l'adeguamento da parte dei richiamati soggetti alla disciplina sulla trasparenza, il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti.

È sulla base di questo criterio, dunque, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa continua il percorso di adeguamento alle nuove previsioni normative.

Il Piano conferma la sua articolazione in due sezioni separate, una dedicata alla prevenzione della corruzione, l'altra alla trasparenza.

3. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Quanto alla compatibilità della nuova disciplina sulla privacy con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web di dati e documenti (in forma integrale o per estratto), andrà accertato che la disciplina sulla trasparenza preveda l'obbligo di pubblicazione. Anche in questo caso, la pubblicazione avverrà nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Particolare rilievo assumono i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati, e quelli di esattezza e aggiornamento.

Sezione I

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

1. Premessa introduttiva.

Il presente aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza presenta una mappatura dei processi di attività.

Il Piano è stato redatto tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e caratterizzati da bassa discrezionalità, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al patrocinio a spese dello Stato, laddove il Consiglio si limita ad attuare un controllo sui requisiti di ammissione fissati dalla legge. Quanto ai compiti connessi alle funzioni istituzionali demandate agli Ordini forensi come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale) ed il Consiglio, verificata la regolarità della documentazione esibita, delibera l'iscrizione sussistendone i presupposti.

In particolare il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un OIV per la non previsione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente.

Si evidenzia, infine, che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, c. 2-bis, del decreto-legge 31.8.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione della performance né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Come descritto nel piano per il precedente triennio, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento agli obblighi derivanti dalla Legge n. 190/2012; obblighi estesi ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014.

Tale delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11392/2015 depositata in data 24/09/2015 nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale “la generalità e l’astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente”.

Conseguentemente, si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto delle statuizioni del Giudice amministrativo e avendo riguardo alle specifiche peculiarità dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.

Nello specifico, l'Ordine degli Avvocati è l'istituzione circondariale del sistema ordinistico, nel quale è regolamentata, in Italia, e nella maggior parte dei Paesi a tradizione continentale, l'Avvocatura.

La nuova legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) conferma – non senza significativi approfondimenti – il ruolo degli Ordini circondariali nell'ordinamento della professione, da sempre esercitato nella piena consapevolezza della responsabilità sociale dell'Avvocatura quale sicuro presidio per la tutela dei diritti.

La nuova legge professionale forense attribuisce agli Ordini circondariali (art. 24 comma 3°) la qualifica di enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della Giustizia.

Compiti e prerogative principali del Consiglio dell'Ordine sono quelle indicate dagli artt. 29 della Legge 247/2012:

- a) la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;
- g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
- o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
- p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
- q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
- r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
- s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
- t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

Presso l'Ordine, ai sensi dell'art. 30 della Legge 247/2012, è istituito lo Sportello del cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria e l'amministrazione degli Ordini, esse spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

- a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi propri e di quelli dovuti al CNF.

Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorché si sia provveduto al pagamento.

In tale assetto giuridico, gli ordini, finanziati esclusivamente dai contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della Giustizia.

Sulla base di tali funzioni e competenze il Consiglio dell'Ordine di Pisa ha ritenuto di procedere alla redazione del presente piano, senza che siano state sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, in generale, né aver previsto la costituzione di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.), in considerazione della natura di ente pubblico non economico secondo quanto previsto dall'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e dall'art. 24 della legge 31.12.2012, n. 247 recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; inoltre, per l'esiguità del numero dei dipendenti (4), non è stato previsto per il personale dipendente, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi .

2. Riferimenti normativi

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- a. Legge 6.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25.1.2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- c. Decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- d. Decreto legislativo 25.5.2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7.8.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8.6.2016, n. 132).
- e. Decreto legislativo 8.4.2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6.11.2012, n. 190".
- f. Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- g. D.P.R. 16.4.2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165";
- h. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- i. Legge 27.5.2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
- j. Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016".
- k. Legge 30.11.2017 n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- l. Delibera ANAC 22.11.2017, n. 1208 - Approvazione Aggiornamento 2017 al PNA.
- m. Delibera ANAC 1074 del 21.11.2018 - Approvazione Aggiornamento 2018 PNA.
- n. Delibera n. 777 del 24.11.2021 All. 3) Tabelle di raffronto sulle proposte di semplificazioni
- o. Delibera n. 469 del 9.6.2021 – Linee guida Whistleblowing

B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

- a. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante "Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense", come modificata dalla I. 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il

mercato e la concorrenza") e dalla I. 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020");

b. Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.l. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014; successivamente modificato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, in vigore dal 12 giugno 2018.

C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

Articolo 314 c.p. - Peculato.

Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Articolo 317 c.p. - Concussione.

Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.

Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.

Articolo 319 quater - induzione indebita a dare o promettere utilità.

Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.

Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.

Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.

Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

3. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- i componenti del Consiglio;
- i componenti delle Commissioni (anche esterni);
- il personale dipendente
- i consulenti;
- i revisori dei conti;

- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Attualmente il COA è composto da un numero di Consiglieri pari a 15, il cui dati sono pubblicati sul Portale istituzionale dell'Ordine al seguente indirizzo:

<http://www.ordineavvocati.pisa.it/consiglio-e-commissioni/>

Si evidenzia che l'art. 13, lett. b) del d.lgs. n. 97 del 2016, nel modificare l'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, ha ristretto l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, Regioni ed enti locali. L'anzidetta previsione fa venir meno, dunque, l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti dei Consigli locali e nazionali degli Ordini professionali.

I consiglieri hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 20 del d.lgs. 39 del 2013, disponibile presso la segreteria dell'Ordine.

Destinatari del presente Piano, sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti anche contrattuali con l'Ordine degli Avvocati, inclusi i soggetti terzi parte di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza per il triennio 2021-2023.

L'Ordine Avvocati di Pisa opera, inoltre, attraverso la Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno e l'Organismo di Conciliazione di Pisa; per i dati, si rinvia alle relative pagine della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale:

<http://www.ordineavvocati.pisa.it/wp-content/uploads/2021/03/Fondazione-Scuola-Forense-Alto-Tirreno.pdf>

<http://www.fondazione scuolaforensealtotirreno.it/>

<http://www.ordineavvocati.pisa.it/wp-content/uploads/2016/01/Atto-costitutivo-e-Statuto-OCPisa.pdf>

L'Ordine Avvocati di Pisa si avvale di consulenti e fornitori individuabili nella specifica tabella del sito in Amministrazione Trasparente:

<http://www.ordineavvocati.pisa.it/wp-content/uploads/2021/05/TABELLA-INCARICHI-DI-CONSULENZA.pdf>

4. Personale dipendente

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa si avvale di 3 collaboratori a tempo indeterminato. Per i dati si rinvia alla relativa pagina della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale:

<http://www.ordineavvocati.pisa.it/wp-content/uploads/2022/03/Dotazione-Personale-e-costo-2021.pdf>

5. Individuazione delle Aree di Rischio.

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.
4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge.
5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel Settore Civile.
6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso contributi annuali dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.
4. Erogazione di contributi in favore di terzi (sia iscritti che soggetti esterni)

Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettive discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

<i>Richiedente</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<i>Introduzione Procedimento</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<i>Istruttoria</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
<i>Istruttore</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Organo Decidente</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Decisione</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica

*(Somma Fattori di rischio relativo ottenuti) * (valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato)*

(somma fattori di rischio relativo del processo analizzato)

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, gli allegati A e B.

L'**Allegato A**, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma Fattori di rischio relativi*.

L'**Allegato B** ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

6 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- 2) l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- 3) l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
- 4) la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

Il RPC riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, o secondo le scadenze indicate da ANAC, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale.

7. Le misure di carattere generale

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

8. La Formazione e la comunicazione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'Ente e del background culturale e professionale di chi vi lavora, ovvero considerate le competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni nazionali ed internazionali che operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione.

L'obiettivo generale sarebbe quello di effettuare incontri periodici al personale che lavora nell'Ente sui seguenti ambiti tematici:

- 1) sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal Piano;
- 2) open data e principi dell'open government;
- 3) contratti e gestione degli appalti;
- 4) normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio.

La formazione sui sistemi informativi gestionali – intesi come strumenti che consentono di tracciare le comunicazioni e i flussi, oggettivare la possibilità di reperire informazioni e di effettuare reporting sui processi dell'Autorità, e che quindi contribuiscono alla prevenzione della corruzione – verrà erogata a tutte le persone che lavorano nella struttura operativa. Su tale tema si prevedono giornate di formazione da effettuare a rotazione per tutto il personale.

Per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione potrà essere realizzata con attività anche seminariali interne sulle norme nazionali e sulle pratiche internazionali in materia.

Il presente Piano con i suoi aggiornamenti sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente.

9. Il codice di comportamento

Tra le misure adottate per prevenire la corruzione si annoverano l'adesione e disposizioni contenute nel codice etico nella versione approvata dall'Autorità in data 2 maggio 2012 (che devono essere considerate parte integrante del PTPC) e nel codice di comportamento dell'Ente, adottato con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa in data 29 gennaio 2016 rinvenibile al seguente indirizzo sul sito istituzionale:

<http://www.ordineavvocati.pisa.it/wp-content/uploads/2016/01/Codice-etico-e-di-comportamento.pdf>

10. Il Whistleblowing

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Autorità intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma che ne garantisca l'anonimato. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dallo stesso RCP, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

11. il collegamento con le misure di trasparenza.

Il D.lgs. 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

La sezione trasparenza, pertanto, diviene parte integrante del PTPCT e si stabilisce l'unificazione delle responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad un unico soggetto, il RPCT nella persona della Consigliera Avv. Elisa Giraudo.

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza nella persona del RPCT.

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nella Sezione II del presente piano.

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese da A.N.AC. per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet dell'Autorità. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere ai cittadini, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed a chiunque interessato di poter indicare al RPC eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

12. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

La legge n. 190/2012, come modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016, prevede che “L'organo di indirizzo individua di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività” (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012). Il PNA 2016, nella parte specificamente dedicata a “Ordini e collegi professionali” (pag. 50), ribadisce che l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

In coerenza alle nuove previsioni normative e agli indirizzi contenuti nel PNA 2016, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, con delibera assunta in data 28.7.2020, ha nominato quale RPCT la Consigliera dell'Ordine Avv. Elisa Giraudo, con specifica attribuzione dei compiti anche in materia di trasparenza,

Le ridotte dimensioni organizzative del Consiglio e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione" non consentono di designare quale RPC un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio.

La durata dell'incarico di RPC è pari alla durata dell'incarico di Consigliere.

Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine (inteso come numero di iscritti), nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

Sezione II

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Premessa

Il d. lgs. 33/2013 recante misure in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” prevede, tra gli adempimenti generali, l’adozione di un Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità.

Il piano deve definire le misure, i modi e le iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Obiettivo del presente piano è quello, quindi, di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza di cui al predetto d. lgs 33/2013.

Ottemperando a tali disposizioni il Ordine Avvocati di Pisa, in qualità di ente pubblico non economico, predispone codesto Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con la normativa vigente, ove applicabili, tenuto conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte.

La predisposizione del presente piano consolida la promozione della trasparenza, dell’integrità in coerenza con la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) nonché del Codice Etico e comportamentale adottato dal Consiglio.

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Gli obiettivi, quindi, in materia di trasparenza sono:

a) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale, sia dipendente che non;

b) intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della Sezione Trasparenza sono il Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 e le Delibere ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 ("Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013") e n. 1310 del 28 dicembre 2016 ("Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016").

3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa la trasparenza costituisce un obiettivo strategico della propria azione, da attuare in coerenza alle nuove previsioni introdotte con il d.lgs. n. 97/2016, a partire dalle nuove disposizioni sul diritto di accesso civico "generalizzato". Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti "accesso generalizzato"), delineata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ai sensi del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Con il nuovo decreto n. 97 del 2016, al diritto di accesso civico introdotto dal d.lgs. n. 33 del 2013 che, come noto, ha ad oggetto esclusivamente i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, si aggiunge una nuova tipologia di accesso finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

A questa impostazione consegue, nel novellato decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di

accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato "da chiunque" e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza "non richiede motivazione".

Al fine di garantire una corretta attuazione delle nuove previsioni normative, che rappresentano una assoluta novità nel nostro ordinamento, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa ritiene indispensabile curare la formazione del personale su questi temi, assicurando un coinvolgimento sempre più ampio dell'intera struttura amministrativa nell'attuazione delle misure di trasparenza. A tal fine, definisce quale primo obiettivo strategico in materia di trasparenza la realizzazione di attività formativa per tutto il personale dipendente, al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei dati e delle attività di competenza dell'Ordine e di garantire una corretta attuazione delle disposizioni in materia di accesso civico generalizzato. Un altro obiettivo strategico è quello di implementare la sezione del sito appositamente dedicata ("amministrazione trasparente") con la pubblicazione di dati e informazioni non obbligatorie, come ad esempio, le istanze di accesso civico generalizzato e i dati più frequentemente richiesti con l'accesso generalizzato.

4. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione dei responsabili.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

Tutti gli uffici sono tenuti alla massima collaborazione nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini della elaborazione dei dati da pubblicare in via obbligatoria.

L'elaborazione dei dati è basata principalmente sull'utilizzo degli strumenti informatici di cui si avvalgono gli uffici dell'Ordine e delle relative capacità di elaborazione.

5. Accesso civico semplice e generalizzato

L'accesso civico cd. semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. n. 33/2103) nei casi in cui l'Ordine ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita.

L'accesso c.d. generalizzato, delineato nel novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, consente a chiunque il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis". La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La competenza a decidere sulle istanze di accesso civico spetta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le istanze vanno inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

segreteria@ordineavvocatipisa.it.

Il titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta è il Consigliere Segretario. Eventuali richieste di riesame vanno inoltrate al medesimo indirizzo di posta elettronica.

6. Contenuti in tema di trasparenza

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza, di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Consiglio.

La Sezione Amministrazione Trasparente ha un link sulla Home Page del sito web del Consiglio che rimanda l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si possono attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge, nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d. l.vo 196/2003, come modificato ed integrato dal d.lgs. 101/2018.

In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine web, che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive; in parentesi la disposizione normativa di riferimento del D. L.vo. n. 33/2013.

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12)

Sono pubblicati, mediante link, le leggi che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'Ente e, in quanto esistenti, i Regolamenti emanati dal Consiglio e i provvedimenti di carattere amministrativo generale, relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

B) Dati concernenti i componenti dei consiglieri (art. 14)

Sono pubblicati i nominativi dei componenti del Consiglio, con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 d. L.vo 33/2013.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15)

La pagina web contiene l'indicazione dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio, con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013.

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16); a tempo determinato (art. 17) e della contrattazione collettiva (art.21).

La pagina web indica le voci di bilancio con la previsione divisione dei costi del personale. Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie

interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22)

F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (art. 23)

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

c) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

G) Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 24)

H) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la organizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

I) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene i Bilanci Preventivo e Consuntivo.

L) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

La pagina contiene i dati identificativi degli immobili posseduti

M) Dati relativi agli organi di controllo (art. 31)

La pagina contiene le generalità del Revisori dei Conti.

N) Dati relativi ai servizi erogati (art. 32)

La pagina contiene i tempi medi di erogazione dei servizi.

O) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività dell'Ente.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione dei procedimenti, con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac – simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;

La pagina contiene il link per il download dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

P) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato.

Q) Accesso Civico. La pagina contiene il link alle linee guida per l'accesso al servizio. E' stata predisposta idonea modulistica a disposizione degli utenti.